STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 17 Giugno 2013

Oggetto: Circolare n. 24/2013 del 17 Giugno 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventiquattresima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LE NOVITA' DEL DECRETO SBLOCCA-DEBITI CONVERTITO IN LEGGE**

OGGETTO: LE NOVITA' DEL DECRETO SBLOCCA-DEBITI CONVERTITO IN LEGGE

Il c.d. **"Decreto sblocca - debiti"** (**D.L. n. 35 del 08.04.2013**), "*recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*", è stato **convertito in legge**.

Si tratta della **Legge n. 64 del 6 giugno 2013,** pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2013 ed entrata **in vigore da sabato 8 giugno**, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto convertito contiene non solo norme che disciplinano lo sblocco dei debiti della Pubblica Amministrazione verso le imprese, ma anche **importanti norme di carattere fiscale riguardanti l'IMU, la TARES e la compensazione dei crediti.**

LE NOVITA' DEL DECRETO SBLOCCA-DEBITI (convertito nella Legge n. 64/2013)	
SBLOCCO DEBITI P.A. (artt. 1 - 8)	I primi otto articoli del Decreto in esame sono dedicati allo **sblocco dei debiti della Pubblica Amministrazione**, al fine di consentire alla stessa di effettuare i pagamenti arretrati alle imprese. Viene confermato, innanzitutto, il **pagamento**: ♦ **dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012**; ♦ **dei debiti in conto capitale** per i quali è stata **emessa fattura** o richiesta equivalente di pagamento **entro il 31.12.2012**. In sede di conversione in legge, inoltre, è stato previsto il pagamento: ♦ **dei debiti in conto di capitale riconosciuti al 31.12.2012**, ovvero che presentavano entro tale data i requisiti per il riconoscimento ex art. 194, D. Lgs. n. 267/2000 per i debiti fuori bilancio (es.: debiti derivati da sentenze esecutive, da procedure espropriative, ecc.); ♦ **delle obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte al 31.12.2012**. Viene, poi, confermata la norma che prevede la predisposizione, **da parte di ciascun Ministero**, di un apposito **elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico** ai fini dell'estinzione dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali **maturati al 31.12.2012.** Le Amministrazioni effettueranno i pagamenti dando **priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto,** secondo il criterio di anzianità degli stessi. I **piani di pagamento** saranno pubblicati **sui relativi siti Internet.** **L'importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento** dei debiti saranno **comunicati** all'impresa creditrice dalle Pubbliche

	Amministrazioni **entro il 30.06.2013 a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo dell'impresa presente nell'elenco INI-PEC. **Entro il 05.07.2013 l'elenco dei debiti per i quali è stata effettuata tale comunicazione** sarà **pubblicato sul sito Internet** delle singole Amministrazioni. In sede di conversione è stato previsto che la **verifica della regolarità contributiva (DURC),** necessaria per consentire al creditore di ottenere il pagamento da parte della P.A., è effettuata **alla data di emissione della fattura o della richiesta di pagamento equivalente, anziché a quella del pagamento.** Ciò è stato previsto per evitare di penalizzare i soggetti non in regola con il pagamento dei contributi a causa dei ritardi nei pagamenti a loro favore da parte della P.A. **Tuttavia**, **in caso di irregolarità a tale data, l'importo del credito sarà ridotto da quanto dovuto a INPS, INAIL, Cassa edile.** Sempre in sede di conversione in legge, la possibilità di ottenere la **certificazione dei crediti** è stata **estesa anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali** (oltre che da somministrazioni, forniture e appalti) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle Regioni, Enti locali e SSN. Nei confronti dei professionisti **non è stata, tuttavia, estesa la possibilità di compensare i crediti con i debiti tributari**. In caso di **cessione dei crediti maturati al 31.12.2012 nei confronti della Pubblica Amministrazione** per somministrazioni, forniture ed appalti: ♦ detta cessione è **esente da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo**, cioè non è soggetta all'imposta di registro nella misura di € 168 e all'imposta di bollo pari a € 14,62. **L'esenzione non opera, però, ai fini IVA;** ♦ **l'autenticazione delle sottoscrizioni** dei relativi atti viene effettuata, a **titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione debitrice**, **o,** in caso di assenza / impedimento di questi ovvero su richiesta del creditore, **da un notaio** (con riduzione dell'onorario alla metà).
COMPENSAZIONI CREDITI VERSO P.A. CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI O CON SOMME ISCRITTE A RUOLO (Art. 9, commi 01, 02 e 1)	**I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e del Ssn** per somministrazione, forniture e appalti, **possono essere utilizzati in compensazione** (tramite il mod. F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) **per le somme dovute a seguito dei** seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso di cui al D.Lgs. n. 218/97: ♦ **accertamento con adesione** (art. 8);

	♦ **adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, comma 1-bis e 11, comma 1-bis); ♦ **adesione ai PVC** (art. 5-bis); ♦ **acquiescenza** (art. 15); ♦ **definizione agevolata delle sanzioni** (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97); ♦ **conciliazione giudiziale** (art. 48, D.Lgs. n. 546/92); ♦ **reclamo e mediazione** (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92); A tal fine, **è necessario che il credito sia certificato dall'ente debitore**, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), DL n. 185/2008 e **la certificazione indichi la data prevista per il pagamento** (totale o parziale) da parte della P.A. In sede di conversione in legge del Decreto, è stato stabilito che **la certificazione è utilizzata, "*a richiesta del creditore,*** *per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito*". Sempre in sede di conversione in legge, è stato inoltre **differito al 31.12.2012 il termine** del 30.04.2012 previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto MEF 19.10.2012 ed **entro il quale i debiti iscritti a ruolo devono essere stati notificati ai fini della compensazione**. Le **modalità attuative** della nuova disposizione (art. 28-quinquies del D.p.r. 602/73) **saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.**
SOSPENSIONE PAGAMENTO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A. > € 10.000 (Art. 9, comma 1-bis)	In sede di conversione in legge è stato **integrato l'art. 48-bis, DPR n. 602/73.** Tale articolo prevede che le **Pubbliche Amministrazioni** e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di effettuare il pagamento**, a qualunque titolo, **di somme di ammontare superiore a € 10.000 devono verificare**, anche con modalità telematiche, **se** il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente superiore almeno a € 10.000.** **In caso affermativo, non procedono al pagamento** e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La disposizione **non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca** ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Ora, la legge di conversione del D.L. n. 35/2013 ha **esteso l'esclusione anche alle aziende o società che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, cioè in presenza di una situazione di **obiettiva difficoltà.**

ALZATO IL LIMITE MASSIMO DELLE COMPENSAZIONI (Art. 9, comma 2)	Viene confermato che a partire **dal 2014, il limite massimo dei crediti** tributari e contributivi **utilizzabili in compensazione** nel mod. F24 **ovvero rimborsabili in ciascun anno solare** passa da € 516.456,90 **a € 700.000**. Il Decreto 35/2013 dà quindi attuazione all'art. 10, DL n. 78/2009 in base al quale, modificando l'art. 34, Legge n. 388/2000 è stato disposto che: *"Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro".* Non subisce variazioni, e pertanto rimane fissato a € 1.000.000, il limite massimo di compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
OBBLIGO DI ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI L'ELENCO DEI CREDITI VERSO LA P.A. (Art. 9, comma 2-bis)	Con la conversione in legge del D.L. n. 35/2013, è stato **introdotto l'obbligo,** per il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, **di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco** (conforme a un modello da adottare con decreto del MEF) **dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati alla data di chiusura del periodo d'imposta** al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione dell'ente pubblico debitore. L'elenco deve essere presentato all'Amministrazione finanziaria per via telematica.
TARES: DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL 2013 (Art. 10, comma 2)	Con il decreto sblocca debiti viene introdotta una **disciplina transitoria per l'avvio della Tares nel 2013**, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, DL n. 201/2011. Innanzitutto **il Comune può stabilire in autonomia il calendario dei pagamenti e il numero di rate** di versamento, con l'unico vincolo di **pubblicare** la scadenza della prima rata (anche sul relativo sito Internet) **almeno 30 giorni prima**. Di fatto, quindi, posto che per il 2013 il DL n. 1/2013 ha fissato **la data di versamento della prima rata al 31.7**, ferma restando la possibilità per il Comune di posticipare tale data, ora, per effetto della nuova disposizione, **è** altresì **possibile che detto termine venga anticipato** rispetto alla predetta scadenza. **Per il versamento delle prime rate** (tranne l'ultima) **il Comune può inviare al contribuenti, i modelli precompilati** già predisposti ai fini della TARSU/TIA1/ TIA2, **ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso**. Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta per il 2013. **La maggiorazione di 0,30 € per metro quadrato**, prevista a

	copertura dei costi per servizi indivisibili dei Comuni, **è versata in un'unica soluzione insieme all'ultima rata** con il **mod. F24**, o con l'apposito **bollettino di c/c/p**, o anche mediante "***altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari***" (quest'ultima modalità è stata prevista in sede di conversione del Decreto in esame). **I Comuni**, diversamente da quanto previsto dal DL n. 201/2011, **non potranno aumentare la maggiorazione** fino a € 0,40 al mq **e il gettito della maggiorazione sarà destinato allo Stato.** I Comuni potranno avvalersi per la riscossione dei **soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.** In sede di conversione in legge del D.L. n. 35/2013, è stato esteso l'ambito applicativo delle suddette disposizioni **anche nel caso in cui il Comune preveda l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva**, in luogo del tributo.
AREE ESCLUSE DA TARES (Art. 10, comma 3)	**Si ricorda che la TARES va versata da coloro che**: ♦ **possiedono**; ♦ **occupano**; ♦ **o detengono;** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti "***suscettibili di produrre rifiuti urbani***". Prima del decreto 35/2013 si ritenevano escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.[1] non detenute o occupate in via esclusiva. Con il decreto sblocca debiti è stato riscritto il comma 4 dell'art. 14 del D.l. 201/2011, e **le aree escluse da TARES sono ora** rappresentate dalle: ♦ **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili** (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni); ♦ **aree comuni condominiali** ex art. 1117, C.c., **non detenute o occupate in via esclusiva**. Rimangono invece **soggette all'imposta le aree scoperte operative**.
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI (Art. 10, comma 2-ter)	In sede di conversione in legge del Decreto, è stato previsto che **i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi di Equitalia** o delle società da essa partecipate **anche oltre la scadenza del 30 giugno e fino al 31 dicembre 2013.**

[1] Il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.
Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini.

NOVITÀ IMU (Art. 10, commi 4 e 4-quater)	Il D.L. n. 35/2013 apporta importanti novità in materia di IMU. La **dichiarazione Imu**, infatti, non **dovrà** più **essere presentata** entro i 90 giorni successivi alla data in cui si sono verificate le variazioni rilevanti, ma **entro il 30 giugno dell'anno successivo**. Di fatto, quindi, i contribuenti avranno maggior tempo per adempiere all'obbligo. **La scadenza** da mobile **diventa fissa**, *per "evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo"*. **Dal 2013, poi:** ♦ il **versamento della prima rata IMU** è eseguito **sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente** (2012, nel caso dell'IMU 2013); ♦ Il versamento della **seconda rata IMU**, **a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno, **con eventuale conguaglio** sulla prima rata versata**,** deve essere effettuato **sulla base delle deliberazioni e dei regolamenti del Comune pubblicati nel sito del MEF alla data del 28.10** di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di tali atti entro il 21.10 dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**.
	In sede di conversione, è stata poi inserita una norma sui **fabbricati ad uso produttivo categoria D.** Come noto, la Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 380, Legge n. 228/2012) ha stabilito per tali fabbricati che, **per il 2013 e 2014, il gettito IMU,** calcolato sulla base dell'**aliquota standard dello 0,76%, è riservato allo Stato.** Il D.L. n. 35/2013 convertito in legge ha ora stabilito che **tale disposizione non è applicabile:** ♦ **ai fabbricati ad uso produttivo cat. D posseduti dal Comune che insistono sul relativo territorio**. Di fatto, il Comune non è tenuto al pagamento dell'IMU relativa a tali immobili, considerato che il gettito sarebbe comunque ad esso interamente spettante; ♦ **ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, assoggettati ad IMU dalle Province autonome di Trento e Bolzano** ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011. A tale proposito, si evidenzia che, mentre in generale i fabbricati in esame sono esenti da IMU, le predette Province possono prevedere l'assoggettamento degli stessi all'imposta.